

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1207

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRARA, AMENDOLA GIORGIO, NAPOLITANO GIORGIO, MAGLIETTA,
ARENELLA, FASANO, GOMEZ D'AYALA, VIVIANI LUCIANA**

Presentata il 15 maggio 1959

Provvedimenti per il comune di Napoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che si raccomanda alla vostra sollecita approvazione, intende fornire mezzi straordinari ed urgenti al comune di Napoli per favorire il suo riassetto economico e finanziario e per promuovere la rinascita ed il progresso della città.

Da anni, ormai, la situazione di Napoli che la guerra ferì mietendo vittime e provocando guasti tuttora insanati, sembra condannata ad un amaro decadimento che né provvidenze dichiarate speciali, né piani governativi proclamati come risolutivi dei bisogni della città, né miracolistiche demagogie municipali hanno sinora frenato od arrestato. Dall'antica gloria di Napoli, capitale ed emporio di traffici, altro non resta che il nodo sempre più aggrovigliatosi delle sue laceranti contraddizioni, della drammatica e crescente sproporzione fra le sue necessità ed i mezzi per soddisfarle, tra le preziose energie potenziali e la sua concentrazione demografica da una parte e l'evidente inadeguatezza, dall'altra, della politica fino ad oggi seguita, i cui risultati, esigui e precari, si scontrano quotidianamente, per venirne sommersi, col grande quadro della miseria, dell'arretratezza, del disagio. Reddito, occupazione, consumi — indici oggettivi da cui partire per tracciare un aggiornato panorama d'insieme — raggiungono a Napoli quote e livelli normalmente al di sotto delle medie

nazionali. Il reddito prodotto dalla provincia di Napoli rappresentava, nel 1952, il 2,89 per cento del totale nazionale; nel 1956 esso è arrivato soltanto al 3,19. Nel 1956 il reddito *pro capite* è stato di 151.862 lire contro le 332.000 di Roma, le 370.000 di Genova, le 396.784 di Torino. I soli iscritti alle liste di collocamento che erano 115.000 nel 1952 sono passati a 139.482 nel 1954, indi ai 127.806 nel 1957. Stazionari i consumi fondamentali come la carne, il cui consumo di 10,4 chilogrammi *pro capite* nel 1952 è oscillato con un modesto incremento all'11,3 nel 1957, sono invece cresciute le cifre dei consumi marginali dai 5.394 milioni del 1952 ai 14.500 del 1957 come a confermare dietro a fittizi progressi di acquisti marginali l'incombenza di ristrettezze ingrati e senza prospettive, neppure condizionate dal risparmio delle 6.913 lire in media all'anno contro le 31.000 di Torino. Qui, del resto, a Napoli, per sanare tale organica depressione, ancora si palesano come attuali e concrete le rivendicazioni che furono agitate un secolo fa ma che le classi dominanti del nostro Paese hanno sistematicamente respinto, preferendo ad esse la strada delle stentate elargizioni paternalistiche e della conservazione sociale. Ben undici, sinora dalla unità d'Italia, sono state le leggi speciali promulgate con l'asserita speranza di consentire il risorgimento economico e civile della

città: ma l'efficacia di tutte — se qualcuna soltanto se ne eccettui come quelle del 1865 e del 1904 — si è limitata a far fronte a qualche situazione di emergenza, senza peraltro collegarsi con un moderno indirizzo produttivo, senza risolvere la situazione drammatica del Municipio che tra gestioni elettive, inchieste, o commissariati straordinari, non è mai riuscito a risollevarsi dal cronico stato di pesantezza debitoria e di dissesto. Inascoltate e senza seguito sono rimaste proposte e richieste che appena si distaccano dal generico conformismo, come quelle avanzate dal Consiglio comunale nella seduta del 24 luglio 1950 e successivamente accolte nella proposta di legge Porzio-Labriola presentata al Senato il 21 febbraio 1951 che prevedeva la ricostruzione di beni distrutti e soprattutto il finanziamento di opere produttive. Ad essa vennero preferite le limitate ed insufficienti misure, in sostanza di autorizzazione a contrarre mutui garantiti, del disegno governativo convertito in legge speciale 9 aprile 1953, n. 297, che, sinora applicata in misura del 40 per cento della somma complessiva prevista di 35 miliardi per opere pubbliche, si è confermato strumento al servizio di concorrenza elettorale tra gruppi e partiti delle classi dirigenti nazionali e locali. Inascoltati e senza seguito sono rimasti i suggerimenti di Commissioni previste da norme di legge, quale quella dell'articolo 6 della legge citata, presieduta dal consigliere di Stato Mariano Pierro che consegnò le sue conclusioni sin dal 20 novembre 1954; come senza pratica conferma sono rimaste le autorevoli assicurazioni fornite il 24 ottobre scorso dall'onorevole Ministro dell'interno, discutendosi il bilancio di previsione 1958-59, allorché egli annunciò la prossima adozione di misure straordinarie per la « particolare situazione » e le « speciali esigenze » di Napoli allo scopo soltanto, successivamente confermatosi, di escogitare una inaccettabile giustificazione per il rinvio dei comizi elettorali.

Una politica nuova per la rinascita di Napoli, come anche di recente è stata rivendicata da qualificate assemblee cittadine, deve poggiare necessariamente sul rigoroso rispetto da parte delle autorità centrali dello Stato, dei diritti democratici dei cittadini, delle loro prerogative di libera scelta dei propri amministratori, del diritto all'autogoverno municipale, anzi all'espansione delle funzioni della civica azienda nella gestione dei pubblici servizi. Napoli, al contrario, vive ancora oggi in uno stato di evidente inferiorità, priva dei suoi organi democratici di ammini-

strazione. Il Consiglio comunale, sciolto con decreto presidenziale del 10 gennaio 1958, non è stato ancora ricostituito.

Importanti provvedimenti quali il piano regolatore generale del comune vengono adottati d'autorità dal commissario illegalmente in carica suscitando sospetti e riserve, anche dal punto di vista legale e comunque riducendo le possibilità di intervento collaborativo dei cittadini e degli enti alla definitiva realizzazione del piano generale per l'indirizzo costruttivo e produttivo della città. Nessuna altra questione viene affrontata e tanto meno risolta soddisfacentemente, trascinandosi al Municipio una piatta ordinaria amministrazione condotta peraltro con criteri autoritari e polizieschi senza altra linea che quella della sostanziale incomprendenza delle necessità napoletane. Alle manifestazioni dei disoccupati fa riscontro la generale sollevazione dei contribuenti contro accertamenti per le imposte e le tasse disposti dal commissario secondo principi che non nascondono un fiscalismo indifferenziato e senza controllo e che in pratica gravano sui minori contribuenti per continuare a salvaguardare i maggiori redditi e le più consistenti fortune. Senza guida efficiente, sottratta all'esame ed al dibattito democratico del Consiglio, la civica azienda rotola sul piano disastroso del fallimento, aumenta le passività, mentre gruppi di privati speculatori si apprestano ad impadronirsi, attraverso gli appalti e la privatizzazione, di quel che rimane dei servizi municipali.

Compito primo, indilazionabile è dunque quello di ripristinare a Napoli la legalità democratica: le assicurazioni ed il formale impegno assunto dall'onorevole Presidente del Consiglio nella seduta della Camera del 13 maggio scorso prevedono le elezioni entro il prossimo mese di novembre, come appunto risulta dall'ordine del giorno comunista accettato dal Governo. Il termine dovrà essere rigorosamente rispettato per riparare ad una illegale situazione troppo a lungo prolungata e per consentire finalmente che il nuovo Consiglio comunale affronti i problemi, insoluti ed aggravati, della città.

Senza democrazia, senza le sostanziali riforme dell'organizzazione dello Stato che la Costituzione ha previsto, non è dunque possibile realizzare quella politica nuova per Napoli fondata su rapporti nuovi fra la città e lo Stato, fra il comune ed i suoi cittadini, fra il Municipio e gli Enti concessionari e gestori di pubblici servizi. L'istituzione dell'Ente Regione rappresenta anche per la nostra città un mezzo efficace per coordi-

nare su un'area più vasta i piani di industrializzazione, di bonifica e di risanamento autonomamente elaborati dai comuni, dai liberi consorzi di comuni e per suscitare nella elaborazione e nella pratica realizzazione il contributo indispensabile delle categorie, degli enti cittadini, dei singoli contribuenti.

Si tratta, dunque, per Napoli di affrontare e risolvere complessi problemi nei quali il rispetto delle regole democratiche costituisce lo strumento con il quale affrontare più vaste soluzioni alla luce dei moderni concetti della pubblica Amministrazione. Si tratta per il comune di Napoli « ben al di là di particolari voci di bilancio o della supina adesione alla situazione attuale... di allargare gli orizzonti alle funzioni di una Amministrazione comunale che guidi l'economia cittadina verso sviluppi tali da consentire di risolvere con ben largo margine gli elementari problemi di imposizioni e di spesa pubblica ». La relazione Piero dalla quale sono tratti i criteri che abbiamo riferito aveva già suggerito le possibili linee di un efficace intervento dello Stato nella situazione municipale napoletana. Alcune delle proposte risultano oggi forse già superate dalla situazione ulteriormente aggravatasi, come probabilmente rimangono addietro i suggerimenti, peraltro efficaci e produttivi se adottati, dalla proposta Porzio-Labriola che maggioranza e Governo respinsero. Non v'è dubbio che per risolvere i problemi del Municipio napoletano non si possa soltanto richiedere un contributo dello Stato, prefissato nel suo ammontare e diritto soltanto a ripianare di anno in anno il bilancio: piuttosto occorre chiedere allo Stato, occorre suggerire al Parlamento di fornire al Municipio napoletano i mezzi necessari per il risanamento comunale, attraverso un potenziamento delle capacità finanziarie del comune ed attraverso un impiego produttivo dei fondi così ottenuti.

I presentatori della presente proposta ritengono che, ovviamente, per risolvere i casi di Napoli non possa bastare l'elaborazione soltanto di provvidenze municipali, che per risollevarla la città non basti porre mano con burocratico impegno alle entrate da incrementare ed alle spese da ridurre del bilancio. Né si ritiene che possa bastare, per la rinascita della città, l'approntamento di un piano che amministri qualche somma strappata a fatica all'erario, buona tutt'al più per tampone le falle e gli squarci più vistosi: né che Napoli possa risorgere senza che risorga il

Mezzogiorno. I mali di Napoli, il dissesto del suo Municipio traggono origine dalla aggravata crisi delle strutture economiche della città, dalla loro sostanziale precarietà, dal peso soffocante dell'invadenza dei monopoli, dalla povera saltuarietà dei cespiti di guadagno della maggioranza dei cittadini, in una parola dal fallimento della politica nazionale dei Governi democristiani resa più evidente dall'incompetenza e dalla corruzione dei passati amministratori laurini. Non vi può esser dubbio che la via principale per la rinascita debba essere quella di una effettiva industrializzazione, radicalmente diversa da quella fino ad oggi attuata, di una rottura degli schemi tradizionali economici e sociali della città, di una politica globale dello Stato italiano profondamente diversa dall'attuale nei confronti di Napoli e del Mezzogiorno che attui le riforme di strutture e liberi le forze produttive oggi mortificate dal dominio dei monopoli. Ben chiaro nella mente dei proponenti è che una tale linea di politica innovatrice debba essere portata innanzi con uno slancio vigoroso di lotte operaie, popolari e democratiche come è avvenuto e sta avvenendo nella città e nel Mezzogiorno. Ma, se ben si guardi al passato, appare evidente che l'inadeguatezza delle leggi e dei provvedimenti adottati per Napoli risiede anche nella scarsa attenzione prestata ai problemi del Municipio, del suo riassetto, dello ammodernamento dei suoi servizi per far fronte alle esigenze crescenti ed agli sviluppi moderni della città, delle insufficienti soluzioni adottate per fare del Municipio il centro motore, l'assise democratica che diriga la battaglia cittadina per la rinascita. Passa dunque per il risanamento municipale la via del risorgimento di Napoli perché, sin quando il Municipio rimane in preda al fallimento aggravato da mani corrotte ed inabili, esso costituirà una pesante palla di piombo posta a freno di ogni slancio di progresso. Per questo la nostra proposta si riferisce innanzitutto al Municipio napoletano, le altre questioni, le altre fondamentali esigenze essendo inquadrare nella generale battaglia per la rinascita del Mezzogiorno rinnovato nelle sue fabbriche e nelle sue campagne in grado di dar lavoro a tutti i suoi figli.

Le nostre richieste tengono conto della naturale dinamicità di riassetto del Municipio quando ad esso vengano forniti i mezzi sufficienti, e quando si parta dallo spregiudicato esame e dalla fredda analisi delle cifre attuali. Il disavanzo previsto dalla Commissione centrale per la finanza locale per

il bilancio del 1957 fu di 24 miliardi e 750 milioni di lire. Il deficit di competenza viene previsto, per il 1958, in 28 miliardi e mezzo. Di fronte ai 13 miliardi e 777 milioni di entrate effettive stanno i 41 miliardi e 380 milioni di spese effettive. Inoltre, si deve considerare che, sempre sulla base dei dati del bilancio di previsione del 1958, tutte le entrate effettive servono appena per coprire le spese per il personale dipendente. L'Azienda municipale napoletana, nelle attuali condizioni, potrebbe al massimo assicurare, con le sue entrate, il pagamento dei salari ai propri dipendenti senza poter far fronte, in alcun modo, ai suoi compiti istituzionali che per Napoli richiedono una espansione e una generosa iniziativa nel settore dei lavori pubblici, dell'assistenza, della scuola. Le cifre relative agli oneri patrimoniali dimostrano a qual punto di bancarotta oggi si sia arrivati. Nel bilancio del 1958 sono previste, appunto per gli oneri patrimoniali, le quote seguenti:

fra le spese obbligatorie ordinarie 6.021,2 milioni;

fra le spese obbligatorie straordinarie 3.385,3 milioni;

per un totale di 9.406,5 milioni.

E questa cifra globale contiene le seguenti voci principali:

interessi passivi sul debito unificato	2,8	Milioni
interessi passivi sui mutui	4.078,3	»
interessi su anticipazioni di cassa	800,0	»
interessi su somministrazioni anticipate di mutui	610,0	»
aggi, provvigioni e spese per il pagamento dei prestiti	420,0	»

A calcoli fatti, fra due o tre anni al massimo, tutte le entrate effettive del comune di Napoli serviranno soltanto a far fronte agli oneri patrimoniali, cioè a pagare gli interessi dei debiti.

Il capitolo debiti si può riassumere in questa tabella (con cifre espresse in milioni di lire):

	Ammontare originario del debito	Rimanenza al 1° gennaio 1958	interessi e quota di ammortamento (all'anno)
Prestiti pubblici	98,0	60,6	4,4
Mutui con la Cassa depositi e prestiti	84.601,7	80.972,4	4901,2
Mutui con altri Enti	947,8	728,8	68,0
Debiti verso lo Stato	186,0	114,3	5,0
Mutui con la Cassa depositi e prestiti e con il Banco di Napoli iscritti a partite di giro	2469,0	2267,0	243,1
Totali	88302,5	84141,1	5221,7

Complessivamente si tratta di 88 miliardi di debiti, scontati solo per 4 miliardi con un pagamento annuo fra interessi e quote di ammortamento di 5 miliardi e 200 milioni di lire. Ma alla cifra di 88 miliardi, vanno aggiunti i mutui che il comune ha contratto e dovrà contrarre per il ripiano dei bilanci del 1956, 1957 e del 1958: sicché non si è lontani dal vero quando si afferma che alla fine del 1958, i debiti complessivi del comune di Napoli supereranno i 150 miliardi di lire. Nel quadro di dissesto generale occorre aggiungere l'elenco dei debiti minuti, dei cinquecento e più milioni dovuti al Patronato scolastico, dei 230 milioni per le Cliniche universitarie, dei 211 milioni per Ospedali

per bambini, del miliardo e 127 milioni per gli Ospedali riuniti ed, infine, occorre tener conto dei 12 miliardi e più di lire del disavanzo complessivo dell'Azienda tramviaria (A. T. A. N.), che si è vista pignorare i mobili gli arredi e gli impianti dagli agenti delle tasse.

Non vi è dubbio che una tale situazione, che oggi si presenta assai grave e drammatica ed i cui termini abbiamo sopra partitamente esposto, può essere affrontata e avviata alla soluzione con una radicale e coraggiosa modifica delle norme relative alla finanza locale. Si tratta di un problema comune alle altre amministrazioni del nostro Paese, comune alle grandi città come Roma e Palermo, ma

che si presenta a Napoli con aspetti che il malgoverno e l'incuria hanno esasperato ed aggravato sino a limiti divenuti insopportabili. Rimane ferma, pertanto, la richiesta che i presentatori rinnovano di una modifica sostanziale in senso democratico e moderno del testo unico della finanza locale e di una riforma che fornisca ai comuni mezzi idonei per far fronte alle crescenti necessità delle proprie gestioni, per migliorare i servizi, per espandere l'area degli interventi municipali a basso costo ed eliminando la privata speculazione.

I presentatori sono, comunque, del parere che in attesa di questa riforma da molti anni auspicata e la cui realizzazione è richiesta da vari settori del Parlamento, si debba intanto provvedere per la città di Napoli, fornendo al suo municipio strumenti particolari per far fronte alla situazione, eventualmente e successivamente coordinando le misure proposte con quelle che verranno adottate in sede di riforma generale. La presente proposta di legge risponde, pertanto, a tali moderate esigenze e suggerisce alcuni provvedimenti che adottati tempestivamente possono consentire l'inizio del risanamento dell'Amministrazione napoletana.

La proposta di legge intende suggerire concrete soluzioni in ordine ai seguenti problemi: risanamento economico, potenziamento delle capacità e dei mezzi finanziari a disposizione del comune, espansione ed ammodernamento dei servizi municipali, decentramento amministrativo. Al risanamento economico provvede l'articolo 1, il quale affronta il problema annoso dei debiti del comune di Napoli e ricalca in sostanza le proposte già avanzate nella citata relazione Pierro con alcune importanti modifiche. Si intendono cioè consolidati, al 31 dicembre 1959, non solo i mutui in corso di estinzione compresi quelli occorrenti per i ripiani dei bilanci 1958-59, ma altresì tutti i debiti attualmente a carico del comune nei confronti dell'Azienda tramviaria. Calcolata la somma complessiva di questi debiti di 150 miliardi di lire (ed avvertendo che la somma reale potrà essere, al 31 dicembre del 1959, anche superiore), col meccanismo previsto dall'articolo 1 verrebbero a gravare sul bilancio dello Stato 8 miliardi e 216 milioni all'anno e sul bilancio del comune 643 milioni all'anno. Il risparmio netto di spesa, da parte del comune di Napoli, rispetto al bilancio del 1958, sarebbe di oltre 4 miliardi e mezzo. In variante a quanto proposto dalla relazione Pierro, l'articolo 1 della presente legge predispone l'estensione

del meccanismo del consolidamento e della unificazione dei mutui per un periodo di altri dieci anni: e questo allo scopo di far fronte, per questa via, ai ripiani dei bilanci degli anni dal 1960 al 1969, anche se è da prevedere, date tutte le altre disposizioni della legge, una progressiva diminuzione del *deficit*. Gli articoli 2 e 3 sono diretti al potenziamento delle capacità e dei mezzi finanziari a disposizione del comune attraverso una più equa distribuzione delle spese di competenza statale e con la devoluzione e l'aumento delle quote di compartecipazione comunale su imposte statali. Con questi due articoli vengono in parte riprese proposte del progetto di legge presentato dai senatori Porzio e Labriola e vengono utilizzati anche recenti progetti governativi. Con gli articoli in parola, le minori spese del comune di Napoli (sempre rispetto al bilancio 1958) sarebbero all'incirca di 2 miliardi e 700 milioni mentre le maggiori entrate sarebbero dell'ordine di grandezza di 5 miliardi circa, pur essendo impossibile determinare tale cifra in maniera tassativa in relazione alla fluttuazione del gettito delle varie imposte. I successivi articoli dal 4 al 9 affrontano i problemi dell'assistenza, della scuola, degli alloggi. In particolare questi articoli hanno come obiettivo quello di portare la città di Napoli ad un livello corrispondente a quello medio nazionale nei tre settori indicati. Per quanto riguarda l'assistenza è previsto, con l'articolo 4, un contributo dello Stato pari al 50 per cento della spesa media erogata nelle grandi città italiane a questo scopo, proporzionalmente al numero degli assistiti: si è calcolato che, pur aumentando del 30 per cento in più le attuali spese per l'assistenza (aumento che si rende necessario per le condizioni esposte di crescente miseria della città), si dovrebbe avere un contributo dello Stato di un miliardo all'anno circa, con un risparmio di spesa nel bilancio comunale di circa 500 milioni di lire. Per la edilizia scolastica (articolo 5), si è calcolato che occorre costruire a Napoli, nei prossimi 10 anni, un minimo di 4.500 aule con una spesa prevedibile di 27 miliardi circa di lire. Secondo quanto dispone il citato articolo della presente proposta, verrebbero a gravare, per dieci anni, sul bilancio dello Stato 2 miliardi e 400 milioni e sul bilancio del comune 270 milioni all'anno.

Innovatori rispetto alla situazione ed ai compiti affidati ai comuni, appaiono gli articoli dal 6 al 9 con i quali si intende affrontare il gravissimo e insoluto problema della carenza di alloggi a basso costo nella città di Napoli.

L'attuale proposta suggerisce la costituzione, con l'articolo 8, di una azienda speciale di cui sono indicati compiti, funzionamento e mezzi di finanziamento per assicurare, almeno in misura notevole, l'obiettivo che è necessario porre nella città di Napoli, se si vuole superare l'attuale gravissimo ed insopportabile disagio e se ci si vuole di conseguenza avvicinare al livello medio nazionale di affollamento per vani. Si propone, pertanto, la costruzione di 60.000 vani all'anno per dieci anni e si indica così un traguardo che potrebbe insieme fornire un notevole contributo al problema cardine per la città di Napoli del raggiungimento della piena occupazione. L'obiettivo delle proposte potrà essere raggiunto, nelle forme indicate, se esso verrà affrontato con criteri moderni di industrializzazione e se una massiccia riduzione dei costi di produzione verrà realizzata utilizzando i nuovi ritrovati della scienza e della tecnica moderni in materia di prefabbricazione ed utilizzazione di materie plastiche. L'articolo 7 rende obbligatorio l'esproprio di aree inedificate con procedura urgente tenuto anche conto delle norme di zonizzazione previste dal piano regolatore che il Consiglio comunale dovrà definitivamente approvare pronunciandosi sulle numerose osservazioni presentate. L'indennità di esproprio si propone che venga calcolata con i criteri di cui alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Al finanziamento di tale massiccia attività provvede l'articolo 9 il quale indica adeguate misure con tre mezzi differenti: con l'istituzione di una addizionale all'imposta sui redditi di ricchezza mobile di categoria A; con l'emissione di un prestito nazionale al 6 per cento dell'ammontare complessivo di 50 miliardi di lire e con la stipula di mutui fondiari per raggiungere le somme necessarie alla realizzazione delle opere previste dal piano. Si propone, inoltre, un particolare sforzo finanziario del Municipio napoletano il quale provvederà allo stanziamento della somma complessiva di 50 miliardi di lire.

L'articolo 10 impegna il comune di Napoli ad una serie di provvedimenti per municipalizzare alcuni importanti servizi cittadini, quali la centrale del latte, la produzione e la distribuzione del gas e l'apertura di farmacie comunali. Viene, inoltre, precisato che tali misure dovranno avere per scopo quello di consentire una riduzione del prezzo dei pubblici servizi, limitando i profitti, attualmente destinati ai privati imprenditori. Un finanziamento particolare viene richiesto con l'articolo 11 con la creazione di uno stabilimento

per la trasformazione dei rifiuti solidi urbani secondo i moderni ritrovati della tecnica. Alla sistemazione della pericolosa situazione nella quale si trova l'Azienda tranviaria ed autofiloviaria provvede l'articolo 12, il quale indica misure idonee a riordinare la complessa materia dei trasporti urbani ed extra-urbani con la creazione, all'uopo, di un consorzio tra l'Azienda stessa e i comuni interessati della provincia di Napoli e Caserta. Tale articolo prevede evidentemente la revoca della concessione di trasporti pubblici attualmente gestiti da privati e la creazione di un unico ente, il quale possa migliorare i servizi adeguandoli alle necessità degli utenti. Con l'articolo 13, si intende accrescere la funzionalità dell'ente autonomo del Volturno, potenziando le sue attività e rimediando all'attuale situazione nei confronti della Società meridionale di elettricità. Si prevede, infatti, la stesura e l'approvazione di una nuova convenzione, la quale disciplini in modo meno oneroso per il comune e per gli utenti i rapporti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

I presentatori hanno, inoltre, inteso con la presente proposta di legge tutelare e rafforzare l'autonomia del comune di Napoli. Essi ritengono che anche in questa materia occorrerà che il Parlamento esamini con urgenza la necessità di una modifica alle norme attuali nel senso di adeguarle alla sentita esigenza di uno sviluppo in senso democratico delle autonomie, condizione indispensabile per consentire una più larga partecipazione e un più diretto controllo dei cittadini sulle gestioni municipali e soprattutto per abolire il perdurare ed anacronistico regime di interventi prefettizi e governativi nella vita degli enti locali anche non territoriali. Si è voluto comunque riservare al Consiglio comunale, all'organo elettivo e rappresentativo della intera cittadinanza, il compito di elaborare i piani previsti dai vari articoli e di controllarne l'esecuzione, non essendo infatti possibile ulteriormente consentire lo svuotamento delle funzioni consiliari spesso scavalcate da organi ministeriali. Deve essere infatti il consiglio municipale, fornito dei necessari poteri, ad affrontare con necessario dibattito le questioni che interessano la città ed a utilizzare i mezzi finanziari e gli strumenti posti a sua disposizione con una vigile e coerente presenza. Particolare rilievo i presentatori della proposta hanno voluto assegnare ai temi del decentramento. L'esigenza che oggi s'impone è infatti quella di una maggiore aderenza e di una maggiore

immediatezza dell'azione amministrativa rispetto ai bisogni di una popolazione cittadina di oltre un milione di abitanti. L'attuale accentramento dei poteri deliberativi in un solo organismo centrale comporta una minore rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze locali, una minore sensibilità ed una minore immediatezza. La legge dello sviluppo moderno e democratico dell'azione amministrativa è, senza dubbio alcuno, il decentramento. Esso infatti permette di adeguare la crescente intensità e complessità dell'attività degli enti ai bisogni dei suoi destinatari, assoggetta tale attività al controllo più diretto dell'opinione pubblica, stimola fruttuosi rapporti di diretta conoscenza e di contatto fra amministratori ed amministrati. Assieme al decentramento occorre di conseguenza realizzare il principio dell'autogoverno così da permettere l'adozione di misure che *in loco* si appalesino urgenti e che siano opportunamente discusse per essere approvate da un organo minore ma più direttamente collegato con le esigenze locali. Ferma restando l'unità degli organi comunali, i presentatori suggeriscono che il Consiglio comunale venga autorizzato ad elaborare un regolamento per decentrare le funzioni proprie e quelle della giunta creando appositi consigli di cir-

coscrizione da eleggersi secondo le norme vigenti per i comuni, fissandone altresì le competenze per valore e per materia. Vi è un istituto nell'attuale sistema dell'amministrazione autarchica territoriale nel quale assume giuridica rilevanza rispetto al comune un'entità fisicamente distinta; la frazione. Appunto partendo dalla constatazione che non ripugna al nostro sistema una certa differenziazione di una parte — la frazione rispetto al tutto — il comune, si suggeriscono sommariamente la suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni; la elezione di un Consiglio per ogni circoscrizione; la delimitazione delle competenze per ogni circoscrizione. Una misura del genere si rivela tanto più opportuna ed urgente quanto si tenga conto della esistenza, nell'ambito territoriale di Napoli, di alcuni comuni che una volta autonomi furono dal fascismo aggregati al centro urbano.

Convinti della urgenza di fornire al municipio napoletano i mezzi di cui esso ha bisogno per rimediare al secolare stato di ristrettezze e di disagio i presentatori della proposta di legge confidano che il Parlamento vorrà con sollecitudine discutere ed approvare le misure suggerite, apportando eventualmente ad esso quelle modifiche che il dibattito dovesse indicare come opportune e pertinenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Unificazione dei mutui.

Tutti i mutui del comune di Napoli in corso di estinzione alla data del 31 dicembre 1959 sono consolidati in pari data.

Si intendono parimenti consolidati, anche se le relative pratiche non risulteranno ancora perfezionate, i mutui relativi alle opere previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 297, e quelli per il ripiano dei disavanzi dei bilanci comunali di previsione per gli esercizi finanziari 1958 e 1959.

Si intendono parimenti consolidati i mutui che sarà necessario contrarre per far fronte, con adeguato stanziamento nel bilancio comunale di previsione per il 1959, al saldo di tutte le partite debitorie del comune con l'Azienda autofilotramviaria (A. T. A. N.), così come risultano dai conti consuntivi di detta Azienda.

La Cassa depositi e prestiti provvederà a concedere un mutuo unico per l'importo necessario, da ammortizzarsi nel periodo di 50 anni ed al tasso del 5,50 per cento, di cui il 5 per cento a carico dello Stato.

Per il ripiano del disavanzo dei bilanci del comune di Napoli dal 1960 al 1969, la Cassa depositi e prestiti provvederà a concedere mutui per l'ammontare deliberato dal Consiglio comunale in sede di definitiva approvazione dei bilanci di previsione. Tali mutui andranno ad accrescere, di anno in anno, il mutuo consolidato e unificato di cui ai commi precedenti e saranno estinti col sistema previsto nel comma precedente.

ART. 2.

Sgravio totale e contributi per spese di competenza statale.

A decorrere dal 1° gennaio 1959 sono trasferite a carico dello Stato:

a) le quote di concorso nella spesa di gestione dei servizi antincendi previste dal decreto-legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

b) le spese previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (servizi elettorali);

c) le spese previste dall'articolo 91, lettera B, n. 15 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (servizi di stato civile):

d) le spese previste dall'articolo 91, lettera C, n. 1, del citato testo unico (servizi di polizia locale).

e) le spese previste dall'articolo 91, lettera D, n. 1, del citato testo unico (conciliatore);

Con inizio dalla stessa data, lo Stato contribuirà alle spese per l'istruzione pubblica statale attualmente di pertinenza del comune ai sensi dell'articolo 91 del citato testo unico escluse quelle di cui alla lettera F, n. 1, nella misura dell'80 per cento della spesa attuale e di quella futura derivante dalla realizzazione del piano previsto dal successivo articolo 5 della presente legge.

ART. 3.

Devoluzione ed aumento delle quote di partecipazione comunale su imposte statali.

Ferma restando la quota di compartecipazione di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono preordinate le seguenti ulteriori provvidenze, con effetto dall'esercizio finanziario 1959-60 e per la durata di un decennio, per il graduale risanamento delle finanze del comune di Napoli:

a) devoluzione, a favore di detto comune, del 30 per cento del provento dell'imposta generale sulla entrata riscosso nel territorio amministrativo di Napoli in ciascun esercizio finanziario precedente;

b) compartecipazione, nella misura del 10 per cento degli introiti effettuati nel censato territorio amministrativo, ai proventi della vendita di generi di monopolio, della tassa di circolazione, del lotto e lotterie varie, dell'imposta unica sui concorsi pronostici, dell'imposta erariale sugli olii minerali e derivati e della tassa sulle radioaudizioni e sulla televisione;

c) devoluzione dell'intero provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli comuni que e dovunque dati al pubblico purché nel territorio del comune di Napoli.

ART. 4.

Assistenza.

Lo Stato corrisponderà annualmente e per un periodo di dieci anni, per ogni unità iscritta nell'apposito elenco degli aventi diritto alla assistenza da compilarsi secondo norme deliberate dal Consiglio comunale, ai fini della applicazione dell'articolo 91, lettera H, nn. 1, 3, 4 del sopracitato testo unico 3 marzo 1934, n. 383, un contributo pari al 50 per cento della spesa media nazionale a tale scopo

erogata complessivamente dai comuni al di sopra dei 500 mila abitanti, esclusa Napoli, proporzionalmente al numero degli assistiti.

ART. 5.

Pubblica istruzione.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio comunale di Napoli elaborerà ed approverà un piano straordinario per la costruzione e l'arredamento di edifici scolastici per l'istruzione inferiore obbligatoria e per le scuole materne. Tale piano — che dovrà tener conto del numero delle aule costruite in base alla legge 9 aprile 1953, n. 297 — avrà come scopo di garantire, entro dieci anni, la disponibilità di un aula per ogni 30 ragazzi in età di obbligo scolastico e sarà reso esecutivo con apposito decreto interministeriale del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della pubblica istruzione, entro tre mesi dall'approvazione del piano stesso da parte del consiglio comunale.

Lo Stato corrisponderà un contributo pari al 90 per cento della spesa approvata per l'esecuzione del piano. Con decreto interministeriale le opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

ART. 6.

Costruzione di alloggi.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale di Napoli elaborerà ed approverà un piano straordinario decennale per la costruzione di un minimo di 60.000 vani all'anno, allo scopo di portare l'indice medio di affollamento per vano nella città di Napoli al livello di quello nazionale. Tale piano sarà reso esecutivo con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei tre mesi successivi.

ART. 7.

Esproprio di aree inedificate.

Sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte le opere necessarie per la realizzazione del piano di cui all'articolo precedente. Il comune esproprierà le aree sulle quali il piano prevede l'insediamento delle nuove costruzioni, anche di quelle previste dall'articolo 5, in conformità della zonizzazione e delle prescrizioni di cui alle norme di attuazione del piano regolatore generale approvato dal consiglio comunale.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni sono ridotti della metà. Per le operazioni per le quali il termine non sia prefissato esso s'intende di giorni quindici.

L'indennità dovuta ai proprietari espropriati dovrà essere limitata al puro valore venale del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità e da qualsiasi incremento verificatosi per effetto della adozione e dell'approvazione del piano regolatore generale. Tale indennità sarà calcolata tenuto anche conto, ove possibile, di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Le aree così espropriate potranno essere trasferite in proprietà all'azienda, di cui al successivo articolo 8 della presente legge.

Le aree da espropriare saranno quelle inedificate o quelle sui cui insistono costruzioni in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

ART. 8.

Costituzione di un'azienda speciale.

Per l'esecuzione del piano straordinario decennale di cui all'articolo 6, il comune di Napoli costituirà, nei modi stabiliti dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, un'azienda speciale, la quale avrà capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari e di realizzare tutte le attività per provvedere alla costruzione degli alloggi previsti nel piano e alla loro gestione. Tale azienda dovrà provvedere ad assicurare la realizzazione del 40 per cento del piano straordinario e dovrà opportunamente coordinare la propria attività con gli Enti e gli Istituti cui è attribuito il compito della costruzione di alloggi di tipo popolare ed economico nella città di Napoli ed a cui spetterà, con adeguati stanziamenti statali, la realizzazione della restante parte del piano. L'Azienda provvederà a realizzare i compiti ad essa affidati attraverso gare pubbliche di appalto fra cooperative di produzione e ditte private.

ART. 9.

Finanziamento dell'Azienda speciale.

Allo scopo di assicurare il necessario dell'Azienda speciale è previsto:

a) istituzione di un'addizionale nella misura del 5 per cento del reddito imponibile alla imposta sui redditi di ricchezza mobile, categoria A, comunque prodotti o realizzati nel territorio amministrativo di Napoli, con devoluzione di tale provento dell'Azienda stessa:

b) autorizzazione del Ministero del tesoro all'Azienda speciale ad emettere un prestito, garantito dallo Stato, al saggio del 6 per cento, fino alla concorrenza della somma di 50 miliardi di lire, suddiviso in cinque *tranches* biennali di 15 miliardi ciascuna per i primi due bienni e di 10 miliardi ciascuna per i successivi due bienni. Per il collocamento delle cartelle del prestito dovrà costituirsi un Consorzio fra le Aziende bancarie del gruppo I. R. I;

c) autorizzazione alle sezioni di credito fondiario delle aziende bancarie abilitate a concedere, in via straordinaria, anche oltre il limite delle leggi vigenti, un mutuo fondiario all'Azienda speciale sino alla concorrenza delle somme necessarie alla realizzazione delle opere previste dal piano;

d) stanziamento annuo, nella parte delle spese obbligatorie del bilancio di previsione del comune di Napoli, a partire da quello per il 1960 sino a quello per il 1969, della somma di 5 miliardi di lire.

ART. 10.

Municipalizzazione dei pubblici servizi.

Il comune di Napoli provvederà, nei modi stabiliti dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, alla municipalizzazione dei seguenti pubblici servizi:

a) Centrale del latte;

b) costruzione ed esercizio di impianti per la produzione del gas, e delle relative reti per la distribuzione e fornitura per usi pubblici e privati;

c) apertura di farmacie comunali sulla base del principio stabilito dall'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Compito di queste aziende municipalizzate è quello di realizzare una sensibile diminuzione del prezzo dei pubblici servizi.

ART. 11.

Nettezza urbana.

Gli Enti previsti dalle vigenti leggi sulla industrializzazione concederanno al comune di Napoli un mutuo per la costruzione di uno stabilimento per la trasformazione dei rifiuti solidi urbani. Una Commissione nominata dal Consiglio comunale presenterà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un piano per la sistemazione dei servizi municipali di nettezza urbana, eventualmente anche attraverso la creazione di un'Azienda speciale che gestisca altresì lo stabilimento industriale di cui sopra.

ART. 12.

Sistemazione dell'A. T. A. N.

Sono trasferite agli Enti cui competono, le spese per servizi e concessioni gratuite e di favore attualmente gravanti sul bilancio della A. T. A. N.

Una Commissione nominata dal Consiglio comunale di Napoli con persone scelte anche fuori dal proprio seno che abbiano particolare competenza nel settore dei pubblici trasporti elaborerà, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un piano di sistemazione dell'A. T. A. N. Tale piano dovrà in particolare proporre concrete soluzioni in ordine alle seguenti questioni:

a) misure per la normalizzazione della gestione;

b) ammodernamento e trasformazione dell'esercizio secondo le moderne esigenze dell'espansione urbanistica;

c) schema di statuto per la creazione, secondo le norme di cui al capo IV del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, di un consorzio tra l'A. T. A. N. e i comuni interessati della provincia di Napoli e di Caserta, per il finanziamento e la gestione delle linee extraurbane e per l'assunzione dei servizi di competenza delle tramvie provinciali napoletane, compresi quelli attualmente dati in concessione a ditte private.

ART. 13.

Ente autonomo del Volturno.

L'Ente autonomo del Volturno è autorizzato, anche in deroga alla legge 8 luglio 1904, n. 351, all'esercizio di servizi di distribuzione di energia elettrica con scopi industriali e di pubblica e privata utenza della Campania, degli Abruzzi e del Molise ed alla costruzione e all'esercizio di opere per la produzione e distribuzione di energia ancora rilevabile dallo sfruttamento di tutte le acque del fiume Volturno e dei suoi affluenti e di tutte le forze endogene delle regioni della Campania, degli Abruzzi e del Molise.

Per quanto riguarda la città di Napoli, il Consiglio comunale di Napoli provvederà ad elaborare e ad approvare una nuova convenzione relativa ai rapporti fra comune di Napoli, Ente autonomo del Volturno e Società meridionale di elettricità, con particolare riferimento alle zone di espansione urbanistica e alla pubblica illuminazione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Volturno sarà composto, oltre-

ché dei membri menzionati dall'articolo 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, ai quali si aggiungono altri tre membri eletti dal Consiglio comunale di Napoli, con la rappresentanza delle minoranze, dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Campania, degli Abruzzi e del Molise scelti nel seno dei Consigli provinciali rispettivi.

ART. 14.

Decentramento amministrativo.

Il Consiglio comunale di Napoli è autorizzato a provvedere con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al decentramento delle funzioni del Consiglio e della Giunta comunale secondo i seguenti principi:

a) suddivisione del territorio del comune in circoscrizioni, tenendo particolarmente conto degli ex comuni aggregati;

b) elezione di un Consiglio con funzioni deliberative per ogni circoscrizione secondo le norme vigenti per i comuni di corrispondente popolazione;

c) delimitazione delle competenze per valore e per materia dei Consigli di circoscrizione.